

Allegato *B* all'Atto

Rep. N° 26437 Racc. N° 14012

STATUTO

Articolo 1

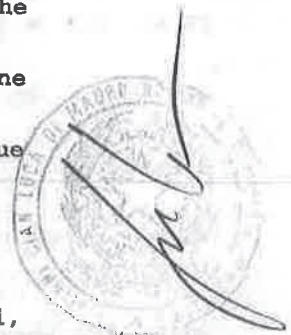
Per iniziativa dei fondatori Acerbi Sergio, Badalassi Silvano, Cammillini Angeloromano, Gambaccini Piero, Guazzelli Mario, Manciuilli Agostino, Ronca Giovanni, Viviani Paolo e della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, fondatori, è stata costituita la FONDAZIONE "I.R.I.S. (ISTITUTO PER LA RIABILITAZIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE) - ETS".

La Fondazione ha sede in Castagneto Carducci - Donoratico, Via Toniolo n. 9.

Articolo 2

Possono aderire alla Fondazione:

- a) con la qualifica di benefattori, enti pubblici e privati, società, organizzazioni di categoria e privati cittadini che anche "una tantum" contribuiscano alle attività della fondazione con elargizioni di qualsiasi natura ed entità ritenute congrue dal Consiglio di Amministrazione;
- b) con la qualifica di sostenitori, enti pubblici e privati, società, organizzazioni di categoria e privati cittadini che contribuiscano con una elargizione minima annua di Euro 500,00



C. Cam
Donoratico Giulio *Silvano* *Piero* *Paolo* *Agostino* *Sergio* *Mario* *Angelo* *Giovanni* *Silvano*

(cinquecento virgola zero zero);

c) con la qualifica di grandi sostenitori, enti pubblici e privati, società, organizzazioni di categoria e privati cittadini che contribuiscano con una elargizione minima annua di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per almeno tre anni.

I sostenitori sono obbligati a versare, a pena di decadenza, contributo ordinario annuale. La mancata elargizione, da parte dei grandi sostenitori, della somma annua minima prevista determina l'immediata decadenza dai diritti e poteri a loro riservati.

Articolo 3

La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo del benessere individuale, della integrazione sociale, della formazione e della ricerca scientifica di interesse sociale; ha lo scopo di promuovere e realizzare il benessere mentale individuale e l'integrazione sociale, la formazione e la ricerca di interesse sociale.

In questo ambito sono scopi specifici della Fondazione:

1. procedere alla realizzazione ed alla gestione di iniziative nel campo della riabilitazione psichiatrica, anche mediante la

Giuliano Silvestro *Non Di* *Petrace* *Amico*
C. C.

costituzione di strutture residenziali o semiresidenziali ed interventi rivolti alla famiglia;

2. procedere alla realizzazione di iniziative nel campo della
agli anziani;

3. promuovere attività ed iniziative scientifiche, di ricerca e di formazione nel campo dell'educazione verso il disagio psichico e della conoscenza dei fattori biologici e sociali della salute mentale;

4) promuovere e sviluppare tutte le iniziative che favoriscono il benessere che è a rischio in presenza di psicopatologie e nella senilità.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione, avvalendosi anche della collaborazione di istituzioni scientifiche, enti pubblici e privati interessati svolgerà le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi



Handwritten signature

Giuliano, ...

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazio-ni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-nalità
educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-che
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-le
di cui al presente articolo.lett. a)

Più in particolare la Fondazione potrà:

1. promuovere ed organizzare iniziative per reperire i mezzi
occorrenti;
2. promuovere ed organizzare iniziative per reperire e formare
operatori;
3. promuovere ed organizzare attività di informazione e di
sensibilizzazione sul tema della salute mentale e
dell'invecchiamento;
4. promuovere ed organizzare attività di prevenzione e di ricerca
nel campo della salute mentale e dell'invecchiamento.

Giuliana
Dott. G. G. G.

Am. D.

Am. D.
A. G.

La fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'Art. 6 del D.lgs 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione, oltre che dal fondo di dotazione originario, verrà incrementato da beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con propria disponibilità, da eventuali donazioni, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti ed associazioni nonché da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione per atti di liberalità.

Articolo 5

Per le attività volte al conseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione utilizza:

a) i proventi derivanti dal patrimonio di cui al precedente articolo 4 nonché i proventi afferenti le attività svolte dalla

Giuliana Stretti
Orin Casella

Samira
G. Casella
G. Di Pietro

Fondazione;

b) i contributi che siano erogati dai benefattori, sostenitori e grandi sostenitori di cui all'articolo 2, lettere a) b) e c) del presente atto;

c) i contributi che siano erogati da organismi comunitari, statali, regionali nonché da enti locali;

d) ogni eventuale altro contributo o provento erogato da enti pubblici o privati approvato dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 6

L'esercizio finanziario ha durata annuale, inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Articolo 7

Per ogni esercizio é redatto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio. Gli organi preposti alla amministrazione della Fondazione non possono assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità di bilancio, se non previa copertura finanziaria corrispondente.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'Organo

Scritto
C. Cons

Giuliano *Direct*
Moni *Cons* *Polite*

amministrativo deve provvedere senza indugio alla sua
ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'Ente e
la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non
riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili,
avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad
alcuno, né direttamente né indirettamente.

Eventuali utili oavanzi di gestione, che andranno ad aumentare
il fondo della Fondazione, sono destinati alla realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.

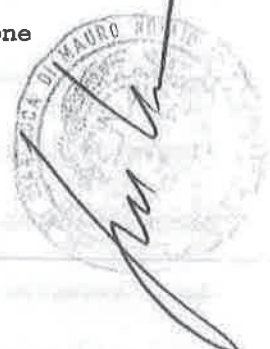
Articolo 8

La Fondazione definisce i programmi di attività in attuazione
degli scopi dell'ente ed imposta i relativi bilanci di previsione
tenendo conto delle compatibilità finanziarie.

Articolo 9

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Comitato Organizzativo Scientifico;



Giuliano C. C...
Donato C...
Gianni P...
Carlo C...

- l'Organo di Controllo

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un
Presidente Onorario.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a nove
membri. Il numero dei componenti può essere aumentato di due
unità e pertanto fino a 11 (undici) mediante cooptazione da parte
del Consiglio di Amministrazione tra i donanti che abbiano
contribuito a dotare la fondazione con almeno Euro 50.000,00
(cinquantamila/00).

I consiglieri devono essere di comprovata cultura, esperienza e
moralità.

Articolo 11

Qualora il numero dei consiglieri si riduca al di sotto del
limite di cinque, di cui al precedente articolo 10, per rinuncia,
morte, decadenza o revoca di un suo componente, la sostituzione
deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla rinuncia,
morte, decadenza o revoca, mediante nuova designazione da
effettuarsi a maggioranza assoluta dei fondatori e dai membri del
Consiglio di Amministrazione. Qualsiasi membro uscente può essere
nuovamente designato.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vice presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni, per il proseguimento delle finalità della Fondazione, può inoltre compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi e ai rapporti con il personale.

In particolare e senza che la elencazione di seguito riportata costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:

- discute e approva i programmi della Fondazione;
- discute e approva i bilanci di previsione e consuntivo;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di delegare;
- delibera l'accettazione dei contributi da parte di sostenitori,



Giuliano Sirtori

Orni Orsini

Gianni Pizzarello

Ferruccio
C. Lom

delle donazioni e dei lasciti, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, nonché la loro utilizzazione;

- dispone il più conveniente e sicuro impegno dei fondi.

Articolo 14

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza^A degli amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salva diversa specifica previsione, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, quello del Presidente è determinante.

Le delibere relative alla estinzione della Fondazione sono approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

E' ammesso il rilascio di deleghe in forma scritta; ogni amministratore non potrà tuttavia ricevere più di una delega.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione sarà fatta mediante avviso spedito per raccomandata al domicilio degli amministratori o per posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo che ragioni di urgenza giustifichino termini più brevi.

Le riunioni potranno tenersi presso la sede della Fondazione o altrove, purchè nel territorio della Toscana.

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio. Il Presidente ha altresì il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura la esecuzione delle delibere, esercita i poteri e esegue i compiti che il Consiglio abbia ritenuto di delegargli e può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione ad eccezione dell'approvazione dei bilanci. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva che dovrà comunque convocarsi entro novanta giorni dall'assunzione del provvedimento.



Giulio Sestini

Donna Gualtiera

Gianni

Renato

Gianni

Articolo 17

Il Vice Presidente esercita, su delega del Presidente o in assenza del medesimo, la rappresentanza legale e i poteri di ordinaria amministrazione sui beni della Fondazione.

Articolo 18

Il Comitato Organizzativo Scientifico è composto da cittadini italiani o stranieri che godano di comprovate competenze nel campo di attività della Fondazione o di particolare prestigio.

I membri del Comitato Organizzativo Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti, e durano in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione designa tra i membri del Comitato Organizzativo Scientifico un coordinatore.

Il Comitato Organizzativo Scientifico coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella promozione dei programmi scientifici delle iniziative culturali della Fondazione.

Articolo 19

L'Organo di controllo è composto da tre membri, designati a maggioranza assoluta dei presenti, dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre esercizi, sino

all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Il Collegio è presieduto dal membro designato a maggioranza assoluta dei presenti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio ha le funzioni, in quanto compatibili, previste dal Codice Civile per il collegio sindacale nelle società per azioni. L'Organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 20

La carica di Presidente Onorario, qualora ne sia ritenuta opportuna la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, è conferita dal Consiglio di Amministrazione medesimo, su proposta dei "grandi sostenitori" di cui all' articolo 2 lettera c) del presente atto, a persona che grazie alla levatura morale, culturale nonché all'impegno profuso si sia distinta nel contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Presidente Onorario dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il



Handwritten signature

Giuliano Sivetti
On. M. G. G. G.

Handwritten signature

Handwritten signature

Presidente Onorario può presenziare per incarico della Fondazione ad ogni pubblica cerimonia, ricevere onorificenze e riconoscimenti da qualsiasi pubblica autorità, ma è sollevato da attività di gestione e dalla legale rappresentanza della Fondazione di fronte terzi o in giudizio.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere consultivo sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, potrà apportare allo statuto esclusivamente le modifiche e le aggiunte che possano in futuro rendersi necessarie o utili al fine di adeguare lo statuto medesimo alla normativa di tempo in tempo vigente in materia di fondazioni.

Articolo 22

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'Art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni.

7 Adde "della maggioranza" che fosse
effettiva.

Pietro Kuss

Gian Luigi

Giuliano Simeoni

Orlando Gnapello

Ciro Corrado

Franco


Luigi

